



Imposta di successione su beni in Trust liquidatorio: solo se il trasferimento è reale

Con l'ordinanza n. **5766** depositata il **03.03.2020**, la **Cassazione** torna sul tema dell'applicazione della imposta di successione e donazione agli atti di trasferimento di beni in Trust, confermando, anche con riguardo ai Trust liquidatori, il proprio consolidato orientamento secondo il quale in mancanza di reale volontà di arricchire dei ben determinati beneficiari (nella specie i non definiti creditori di una srl le cui quote erano state trasferite al trustee per procedere alla liquidazione della società) ed in assenza di previsione, nell'atto istitutivo, dell'eventuale ritorno dei beni al disponente e/o senza che detta previsione possa comunque escludersi dall'atto stesso, non ha luogo quel trasferimento della ricchezza che costituisce il presupposto impositivo di cui al D.L. 262/2006. Si applicheranno unicamente imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Anche nel trust con finalità liquidatoria, infatti, solo se dall'atto istitutivo emergono chiaramente i creditori beneficiari delle successive disposizioni traslative a cui è chiamato il trustee ed è esclusa la possibilità che eventuali beni residui dalla liquidazione possano ritornare al disponente, l'atto di dotazione realizza un trasferimento reale di beni al trustee e, per ciò stesso, sconta l'imposta di successione e donazione in misura proporzionale, calcolabile tra l'1 e l'8% in base alla relazione tra il disponente ed i beneficiari individuati.

Nonostante le innumerevoli pronunce giurisprudenziali in tal senso, non resta che auspicare la concreta presa di coscienza di detto oramai consolidato principio anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e ciò al mero fine di evitare procedimenti giudiziari tributari onerosi e defatiganti per l'accertamento di un'imposta pretesa ma non dovuta.

Per maggiori informazioni in tema di Trust www.dusilaw.eu, l.basso@dusilaw.eu.